

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. LII-bis
n. 15

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2003)

(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni)

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Valle d'Aosta**

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 2004
—————

OGGETTO: Ufficio del Garante del Contribuente per la Valle d'Aosta –
Relazione Anno 2003.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 punto 8 della Legge 27.12.2002, n. 289, con cui è stato modificato l'art. 13 della Legge 212/2000, si forniscono a Codesti Organi Istituzionali, i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti, sorti nell'ambito dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante del Contribuente nel corso dell'anno 2003, non tralasciando, però, di segnalare alcune modifiche della Legge istitutiva dei Garanti che si ritengono necessarie per consentire di svolgere più adeguatamente i compiti loro assegnati dalla legge. Pertanto, la presente relazione si divide in una prima parte che riguarda l'attività svolta, con i relativi commenti e considerazioni sull'esito dei risultati ottenuti e in una seconda parte relativa alle innovazioni legislative ed amministrative che vengono considerate importanti per un corretto funzionamento dell'Istituto del Garante.

1^ parte - L'attività svolta.

Le segnalazioni dei contribuenti e le pratiche protocollate nel corso dell'anno indicato in oggetto, sono state complessivamente n. 278 (duecentosettantotto). Alcune sono state definitivamente istruite e archiviate ed altre sono in attesa di risposta da parte dei competenti Uffici o in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei contribuenti.

Quasi tutte le segnalazioni hanno riguardato questioni relative a rimborsi d'imposta, in ritardo, in molti casi, in misura superiore ai dodici anni. Molto spesso tale situazione ha l'effetto di portare i contribuenti interessati all'esasperazione, con la conseguenza che il

prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria ne risultano gravemente compromessi.

Il più delle volte l'exasperazione viene maggiormente accentuata per il fatto che ripetuti comunicati stampa contengono notizie addirittura trionfalistiche sugli ottimi risultati raggiunti in questo campo, nonché sui futuri piani predisposti dalle autorità competenti per eliminare, in tempi relativamente brevi, gli arretrati.

A tali notizie segue, però, sempre la triste realtà del ripetersi di notevoli ritardi, ovvero di rimborsi effettuati solo per cifre modeste e non anche per importi molto più consistenti ed urgenti. A proposito di urgenza è da sottolineare che esistono procedure fallimentari e di liquidazione di aziende che sono ferme da moltissimi anni in attesa della definizione di una pratica di rimborso.

Tuttavia, è bene chiarire, che il disservizio non dipende dagli Uffici Finanziari locali, che provvedono in tempi piuttosto ragionevoli, all'istruzione delle relative pratiche e alla "convalida" del rimborso, ma degli Uffici Centrali che risultano assai deficitari e non tempestivi all'assegnazione di fondi necessari per effettuare concretamente i rimborsi. Viene, inoltre, evidenziato che molte volte è accaduto che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi, sono stati stornati per essere destinati ad altri fini meno urgenti.

Una sola segnalazione ha riguardato, secondo quanto riferito dai contribuenti interessati, gravi irregolarità e scorrettezze nell'esecuzione di una verifica fiscale da parte dei componenti il nucleo operativo della Guardia di Finanza.

In proposito, si fa osservare, che per meglio accertare la veridicità dei fatti, gli autori della segnalazione sono stati regolarmente convocati presso la sede dell'Ufficio del Garante, dove si sono presentati davanti all'intero Organo Collegiale nell'ultima seduta. In tale occasione, dopo una breve ricognizione dei fatti e dopo essersi resi consapevoli delle conseguenze cui potevano andare incontro, i contribuenti medesimi hanno spontaneamente

dichiarato per iscritto, sottoscrivendo tale dichiarazione, di voler soprassedere a tutto quanto aveva formato oggetto della segnalazione.

Altre segnalazioni hanno riguardato, infine, notevole ritardo nella liquidazione dell'indennità di fine rapporto a seguito collocamento a riposo da parte di lavoratori dipendenti. Tuttavia, è il caso di far presente che queste ultime segnalazioni non hanno avuto un particolare sviluppo, perché non rientrano nella competenza dell'Ufficio del Garante.

Sempre in materia di rimborsi, è da evidenziare che il Governo già in sede di elaborazione della Legge Finanziaria per il 2004, si era reso conto dell'importanza e dell'indifferibilità della soluzione di questo spinoso problema ed aveva cercato di inserire nella stessa una disposizione che, ampliando la possibilità di compensazione tra debiti e crediti d'imposta, sarebbe servita a risolvere, almeno in parte, il problema.

Si è appreso, però, che tale disposizione non è stata compresa nel testo definitivo della legge per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria. E' auspicabile sperare, quindi, che il Governo riprenda in esame la questione in tempi piuttosto brevi, senza dover attendere la Legge Finanziaria del prossimo anno.

2^a parte - Modifiche e chiarimenti che si ritengono indispensabili e urgenti alla normativa sul Garante del Contribuente.

Se si vuole garantire sul serio l'indipendenza degli Uffici del Garante è indispensabile fornirli di più mezzi e di una propria dotazione per le spese correnti.

E' assurdo e contraddittorio, infatti, che debbano essere gli Uffici "controllati" a fornire ai "controllori" i mezzi per svolgere il proprio lavoro.

E' inopportuno, altresì, che gli Uffici del Garante siano sistemati, come avviene in molti casi ed anche in Valle d'Aosta, nei locali stessi della Direzione Regionale delle Entrate.

L'impressione che ne può ricevere il contribuente è sicuramente quella di trovarsi di fronte ad uno dei tanti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e non di fronte ad un organo indipendente ed autonomo; cosa che certamente non giova all'immagine e al prestigio di questi nuovi uffici.

E' necessario, poi, per un migliore e più completo funzionamento degli Uffici del Garante, di attivare subito un adeguato collegamento con le banche dati del Ministero e dell'Anagrafe Tributaria e un collegamento "in rete" tra i vari Uffici del Garante per rendere più facile tra loro lo scambio di pareri e di informazioni su questioni che altrimenti potrebbero essere risolte in maniera difforme.

Difatti, a norma del comma 8° dell'art. 13 della Legge 212/2000 ogni Garante ha il diritto di accedere a tutti gli Uffici Finanziari, ivi compresi, quelli non aperti al pubblico.

E' appena il caso di far presente che nessun dubbio può sussistere sull'osservanza della riservatezza delle notizie eventualmente attinte dai predetti Uffici da parte dei componenti dell'Ufficio del Garante, soprattutto se si tiene conto della loro professionalità e del modo con cui vengono scelti e nominati.

Un ulteriore problema, ancora da risolvere, è quello di dotare i componenti dell'Ufficio del Garante, di un documento di identità, per poter realizzare, senza impedimenti, gli accessi previsti dalla Legge presso tutti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria. Sono trascorsi circa tre anni da quando alcuni Uffici del Garante sono divenuti operativi e nulla è stato fatto al riguardo.

Un'altra disposizione della Legge istitutiva che crea dei gravi problemi interpretativi è quella del 6° comma dell'art. 13, che autorizza il Garante, allorquando rilevi irregolarità in atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti, ad attivare le procedure di autotutela. In tale circostanza, infatti, si pone il problema se gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria siano o no obbligati a procedere secondo le direttive

impartite dal Garante, e quindi a revocare od annullare gli atti denunciati come illegittimi, ovvero se possono insistere nel sostenere la legittimità e regolarità del loro comportamento e, di conseguenza rifiutare o bloccare la procedura di autotutela. La prevalente opinione è che la formula della Legge non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l'atto che ritenga illegittimo, o dare inizio alla procedura di autotutela, obbligando l'Ufficio Finanziario ad attenersi alle sue direttive, ma nel senso che il l'Ufficio del Garante debba limitarsi a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Su questo punto, pertanto, è urgente una precisazione legislativa, per porre fine ad abusi e ad errate interpretazioni.

Un altro problema che ancora attende soluzione è quello di chiarire se gli Uffici del Garante hanno o no la caratteristica di collegi perfetti e, quindi, se si rende necessaria o meno la nomina di componenti supplenti. In attesa di un provvedimento legislativo che regoli la materia, si segnala che l'Ufficio del Garante per la Valle d'Aosta, come tutti gli altri Uffici del Garante, nel suo regolamento interno provvisorio, si è considerato come "collegio perfetto".

Si conclude, quindi, che solo se verranno risolti tutti i problemi fin qui prospettati, con appositi provvedimenti legislativi e, ove occorra anche amministrativi, l'istituto del Garante del Contribuente, con il conferimento di maggiori poteri, potrà svolgere con più incisività e regolarità la sua attività, sia nell'interesse del singolo contribuente che dell'intera collettività.


Aosta 10 febbraio 2004

L'Ufficio del Garante del Contribuente

dr. Pasquale Amati – Presidente

avv. Livio Fournier

dottor Pietro Scrima



The image shows three handwritten signatures on a document. The top signature is 'Pasquale Amati', the middle one is 'Livio Fournier', and the bottom one is 'Pietro Scrima'. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal lines.